SENTENZA Cassazione penale sez. I - 12/06/2025, n. 22270

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - consigliere

Dott. LANNA Angelo Valerio - consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Bi.Kh. nato in Marocco il (Omissis)

avverso il provvedimento del 16/05/2025 del GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;

udito il P.G., Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato dello Stato, Ilia Massarelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 16 maggio 2025 il giudice di pace di Trapani ha disposto la convalida della richiesta di proroga di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri, emessa dal Questore di Trapani in data 14 maggio 2025, a carico di Bi.Kh.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, lo straniero trattenuto, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, perché la decisione di convalida non è motivata.

3. Con memoria scritta il P.G., Andrea Postiglione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Nell'udienza di discussione ex art. 127 cod. proc. pen. il P.G., Simonetta Ciccarelli, si è riportata alla memoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Ilia Massarelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento del giudice di pace si risolve nella sola frase "il gdp convalida la proroga di 90 gg.",' esso quindi consiste del solo dispositivo ed è del tutto privo di qualsiasi motivazione.

È stata violata, pertanto, la norma ricavabile dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che impone che il decreto di proroga del trattenimento sia motivato.

Ne consegue che il provvedimento del giudice di pace non resiste alle censure che gli sono state rivolte e deve essere annullato.

5. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. Infatti, una motivazione che sia totalmente manchevole di una ragionata condivisione delle valutazioni che hanno indotto il Questore a chiedere la proroga (Cass. civ., sez. 6 - 1, n. 610 del 10/01/2022, Rv. 663963 - 01) non può essere in alcun modo integrata in un eventuale giudizio di rinvio, perché originariamente priva di un elemento strutturale del provvedimento.

Non si verte, infatti, nel caso in esame in un'ipotesi in cui la violazione di legge deriva dall'aver omesso del tutto il giudice di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo - nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01) - ma di una motivazione totalmente mancante, la cui assenza non è, pertanto, emendabile in un eventuale nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI, A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 IN QUANTO IMPOSTO DALLA LEGGE.

Così deciso il 12 giugno 2025.
Depositato in cancelleria il 12 giugno 2025.